

IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

avv. Valeria Mazzoletti, *senior partner*

ASLA – Associazione Studi Legali Associati, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Milano

Corso di Formazione Giudiziale per Praticanti Avvocati

XVII edizione - Milano, 28 maggio 2026

INTRODUZIONE

Con il [d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149](#) è stata data attuazione alla L. n. 206/2021, recante delega al Governo per la riforma del processo civile

Più precisamente, i commi 21 e 48 dell'art. 3, nell'ottica dell'**accelerazione** e della **semplificazione** del **giudizio di primo grado**, hanno apportato modifiche sia formali che sostanziali

-  l'abrogazione del **procedimento sommario di cognizione** → artt. 702-*bis*, 702-*ter* e 702-*quater* cod. proc. civ. (Capo III *bis* del Titolo I del Libro IV)
-  l'introduzione del nuovo **procedimento semplificato di cognizione** → artt. 281-*decies*, *undecies*, *duodecies*, *terdecies* cod. proc. civ. (Libro II, Titolo I, Capo III *quater*)

UNA PRIMA PRONUNCIA INTERESSANTE: TRIB. VERONA, 13 APRILE 2023

L'art. 35, d. lgs. 149 del 2022, nella formulazione come modificata dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio per l'anno 2023), stabilisce che **le disposizioni del decreto**, salvo che non sia diversamente previsto, *«hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti»*

Nel provvedimento, il Tribunale di Verona precisa che le disposizioni come modificate dalla riforma Cartabia trovano applicazione con riferimento ai procedimenti per i quali, alla data del primo marzo, sia *«inviato l'atto di citazione, se soggetti al rito ordinario o depositato il ricorso, se soggetti al rito semplificato»*

Nel caso di specie l'atto di citazione era stato notificato via posta il 27 febbraio ed il giorno successivo era stata inviata integrazione dello stesso, a correzione della data d'udienza precedentemente fissata; il giudice ha ritenuto che il processo soggiacesse alla disciplina ante riforma

(VECCHIO) PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art. 702-*bis* cod. proc. civ. prevedeva l'applicazione del procedimento sommario per le **cause** in cui il **tribunale** giudicava in **composizione monocratica** → art. 50-*ter* cod. proc. civ.

Non trovava applicazione con riferimento alle cause

- nelle quali il Tribunale giudicava in composizione collegiale
- di competenza del Giudice di Pace
- di competenza della Corte d'Appello come giudice di primo grado
- nelle quali era controversa l'applicabilità del procedimento sommario → cause sottoposte ad altro rito speciale (lavoristico e locatizio)

Laddove la domanda non fosse di competenza del Tribunale monocratico, il Giudice, con ordinanza non impugnabile, **ne dichiarava l'inammissibilità** ai sensi dell'art. 702-*ter* cod. proc. civ.

La declaratoria di inammissibilità aveva natura meramente processuale, «*non impedi[va] alla parte interessata di riproporre la domanda nelle forme ordinarie e non modifica[va] in alcun modo la situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio*» (cfr. Cass. sez. I, 28 ottobre 2021, n. 30528)

PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- **alternativo** al rito ordinario
- **a cognizione piena**, ma deformalizzato per istruttoria e *iter*
- **obbligatorio** per controversie di competenza del tribunale sia in composizione collegiale che monocratica, ove ricorrano determinati **presupposti** tra loro alternativi
- facoltativo per tutte le cause di competenza del tribunale in composizione **monocratica**

FOCUS: LE CAUSE DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

Ex art. 50-bis cod. proc. civ., il tribunale giudica in composizione collegiale

- 1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del **pubblico ministero**, salvo che sia altrimenti disposto
- 2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa
- 3) nelle cause devolute alle **sezioni specializzate**
- 4) nelle cause di omologazione del **concordato fallimentare** e del **concordato preventivo**
- 5) [*soppresso*]
- 6) [*soppresso*]
- 7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117

Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.

AMBITO DI APPLICAZIONE

art. 281-*decies* cod. proc. civ.

Il **primo comma** definisce i seguenti **presupposti** alternativi

- i fatti di causa non sono controversi
- la domanda è fondata su prova documentale
- la domanda è di pronta soluzione
- la domanda non richiede un'istruzione complessa

Il **secondo comma** prevede che il rito semplificato possa essere adottato, **a scelta della parte**, in tutte le cause nelle quali il tribunale giudica in **composizione monocratica**, anche in assenza dei presupposti di cui al primo comma

Il **terzo comma** (inserito dal Correttivo Cartabia) ammette l'applicazione del rito semplificato anche per le cause di **opposizione a precetto**, agli **atti esecutivi** e a **decreto ingiuntivo** (artt. 615, primo comma, 617, primo comma, e 645 cod. proc. civ.)

LA FORMA E IL CONTENUTO DELLA DOMANDA

art. 281-undecies, primo comma, cod. proc. civ.

La domanda deve essere introdotta con ricorso contenente le indicazioni di cui ai nn. 1), 2), 3), 3-*bis*), 4), 5), 6) dell'art. 163, ossia

- 1) indicazione del **Tribunale**
- 2) indicazione delle generalità dell'**attore**, del **convenuto** e delle persone che li rappresentano o assistono. Se attore o convenuto è una **persona giuridica**, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio
- 3) denominazione della cosa **oggetto** della **domanda**
- 3-*bis*) indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a **condizione di procedibilità**, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;
- 4) esposizione in modo **chiaro e specifico** dei **fatti** e degli elementi di **diritto** costituenti le ragioni della domanda, con le relative **conclusioni**;
- 5) indicazione specifica dei **mezzi di prova** dei quali l'attore intende valersi
- 6) generalità del **procuratore** e indicazione della **procura**, se già rilasciata

Il ricorso deve poi contenere l'**avvertimento** che

- a) la **costituzione tardiva** del convenuto comporta le **decadenze** di cui ai commi 3° e 4° dell'art. 281-undecies cod. proc. civ.
- b) la **difesa tecnica** mediante avvocato è **obbligatoria**, salvo i casi previsti dall'art. 86 o da leggi speciali
- c) la parte può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Modifica introdotta con il correttivo d. lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

IL DECRETO E LA «*VOCATIO*» DEL CONVENUTO

art. 281-undecies, secondo comma, cod. proc. civ.

Secondo criteri acceleratori, il secondo comma disciplina

a) le modalità di fissazione dell'udienza

Il **giudice** istruttore, con **decreto**, entro 5 giorni dalla designazione:

- fissa l'**udienza** di comparizione delle parti (non è obbligatoria la comparizione personale)
- assegna il **termine** per la costituzione del convenuto: deve avvenire non oltre 10 giorni prima dell'udienza

b) la *vocatio in ius* del convenuto

Successivamente, l'**attore**:

- **notifica** al convenuto il ricorso e il decreto;
- tra la notifica e l'udienza devono intercorrere **termini liberi** non minori di
 - ✓ 40 giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia
 - ✓ 60 giorni se il luogo della notificazione si trova all'estero

QUANDO SI CONSIDERA INTERROTTA LA PRESCRIZIONE?

Con riferimento al rito **sommario** di cognizione si rintracciano **due orientamenti opposti**:

Cass. civ., 15 settembre 2021, n. 24891

Cass. civ., 17 giugno 2025, n. 16300

*In caso di proposizione di azione revocatoria ordinaria mediante **ricorso ex art. 702-bis c.p.c.**, il termine di prescrizione è validamente interrotto dal **deposito del ricorso** nella cancelleria del giudice.*

→ si fonda sull'assunto per cui proposizione della domanda = pendenza del giudizio

*In caso di proposizione della domanda nelle forme del **procedimento sommario di cognizione**, l'effetto interruttivo della prescrizione [...] si produce solo nel momento in cui l'**atto introduttivo del giudizio, con la notificazione**, perviene a conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) **del destinatario**.*

→ per l'interruzione della prescrizione esclude la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario

La Cassazione **non si è ancora pronunciata** in merito al giudizio introdotto con rito **semplificato**.

LA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO

art. 281-undecies, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.

Il convenuto si costituisce con **comparsa di risposta**, la quale deve contenere

- le **difese** del convenuto → deve prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti a fondamento della domanda dall'attore
- le **generalità** del convenuto
- i **mezzi di prova** di cui il convenuto intende avvalersi e i **documenti** che offre in comunicazione;
- le **conclusioni**

A pena di **decadenza**, l'atto deve contenere

- le **eccezioni** processuali e di merito non rilevabili d'ufficio
- le domande **riconvenzionali**
- l'eventuale chiamata in causa del **terzo**

L'UDIENZA: L'EVENTUALE CONVERSIONE DEL RITO

art. 281-*duodecies*, primo comma, cod. proc. civ.

Alla prima udienza di comparizione delle parti il **giudice** procede alla **verifica** dei presupposti di cui all'art. 281-*decies*, primo comma, cod. proc. civ., e ha la facoltà di disporre la prosecuzione del processo nelle forme del **rito ordinario** quando

- **non** sussistono i **presupposti** per l'applicazione del rito semplificato, anche con riferimento alla domanda riconvenzionale
- ritiene che per la **complessità** della lite e dell'istruzione probatoria si debba procedere con rito ordinario

Provvede quindi con **ordinanza non impugnabile**, fissando l'udienza di cui all'art. 183, rispetto alla quale decorrono i termini di cui all'art. 171-*ter* cod. proc. civ.

NB: Tale facoltà di conversione del rito, con valutazione caso per caso, è esercitabile **anche nel caso in cui**, trattandosi di controversia di competenza del tribunale in composizione monocratica, la **scelta del rito semplificato sia stata effettuata discrezionalmente dal ricorrente**, ai sensi dell'art. 281-*decies* cod. proc. civ., **ma non risulti opportuna** in relazione alle caratteristiche della controversia

L'EVENTUALE CONVERSIONE DAL RITO ORDINARIO AL RITO SEMPLIFICATO

art. 183-bis cod. proc. civ.

Correlativamente, nel caso di instaurazione del procedimento con rito ordinario, il giudice, all'udienza di trattazione, «*valutata la **complessità** della lite e dell'istruzione probatoria, **sentite le parti**, se **rileva** che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i **presupposti** di cui all'art. 281-decies, dispone con **ordinanza non impugnabile** la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e si applica il comma quinto dell'art. 281-duodecies»*

L'**udienza** di trattazione costituisce il **termine iniziale e finale** entro cui disporre la **conversione** del rito, mentre il provvedimento con cui tale conversione viene disposta deve avere la forma di **ordinanza**, che la stessa norma qualifica come non impugnabile

L'UDIENZA: ULTERIORI PRECLUSIONI
art. 281-*duodecies*, secondo e terzo comma, cod. proc. civ.

Entro l'udienza, a pena di decadenza,

- le **parti** possono proporre le **eccezioni** che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti
- l'attore può a sua volta chiedere di essere autorizzato a **chiamare** in causa un **terzo**, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto

Se il giudice lo autorizza, fissa la data della **nuova udienza** assegnando un **termine** perentorio per la **citazione** del terzo

Il terzo si deve costituire seguendo quanto previsto per la costituzione del convenuto, ai sensi dell'art. 281-*undecies*, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.

L'UDIENZA: LE EVENTUALI MEMORIE INTEGRATIVE

art. 281-duodecies, quarto comma, cod. proc. civ.

Le parti possono **chiedere** l'assegnazione di termini per **memorie integrative e istruttorie**, «*quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte*», rispetto alle quali il giudice

- valuta l'opportunità
- modula l'assegnazione di termini, anche più brevi rispetto a quelli massimi previsti dalla norma

I termini devono comunque essere

- non superiore a **20 giorni** → per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti (unione delle vecchie memorie *ex art. 183, sesto comma, nn. 1 e 2 cod. proc. civ.*)
- non superiore a **10 giorni** → per replicare e dedurre prova contraria (come la vecchia memoria *ex art. 183, sesto comma, n. 3 cod. proc. civ.*)

L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

art. 281-duodecies, quinto comma, cod. proc. civ.

Il giudice, quando non provvede ai sensi del secondo e quarto comma, e **non** ritiene la causa **matura** per la decisione, ammette i **mezzi di prova** a tal fine **rilevanti** e procede alla loro assunzione

ATTENZIONE!!

Fondamentale differenza con il vecchio procedimento sommario di cognizione

Nell'ambito del procedimento **sommario** di cognizione il giudice procedeva nel modo **più opportuno** agli atti di **istruzione rilevanti** (art. 702-ter, quinto comma, cod. proc. civ.)

Nell'ambito del procedimento **semplificato** di cognizione, invece, il giudice si attiene ai medesimi **criteri** che disciplinano l'attività istruttoria nel rito ordinario di cognizione, ossia:

- ❖ **utilizzabilità**
- ❖ **ammissibilità**
- ❖ **rilevanza**

→ Il procedimento del rito semplificato mantiene le caratteristiche di **concentrazione** e **snellezza**, già caratterizzanti il rito sommario, ma, a differenza di quest'ultimo, sono previsti **termini più stringenti** per disporre la conversione del rito e sono scandite precise **preclusioni assertive e probatorie**

SIMULTANEUS PROCESSUS

Un'altra differenza rispetto al vecchio rito sommario

Il previgente **art. 702-ter, quarto comma**, cod. proc. civ. prevedeva che, in presenza di una **domanda riconvenzionale** richiedente **un'istruttoria non sommaria**, ne venisse disposta la **separazione** dalla domanda principale

Con la riforma, invece, la **mancanza dei presupposti** che giustificano l'adozione del rito semplificato, sia con riferimento alla **domanda principale**, sia con riferimento alla domanda **riconvenzionale**, determinerà la **conversione del rito** (da semplificato a ordinario) → *simultaneus processus*

In caso di conversione del rito, disposta con ordinanza non impugnabile

- ✓ le preclusioni maturate nel corso del procedimento semplificato non trovano applicazione nel rito ordinario successivo → l'art. 281-*duodecies* non prevede nulla al riguardo
- ✓ resteranno, però, definitivamente precluse per il convenuto tutte le attività che avrebbe dovuto espletare, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta (proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa un terzo, sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio)

LA FASE DECISORIA

art. 281-terdecies cod. proc. civ.

La definizione del giudizio avviene in modo differente a seconda della composizione in cui il Tribunale giudica

Tribunale a composizione **monocratica** → art. 281-*sexies* cod. proc. civ.

- discussione orale previa precisazione delle conclusioni (non sono previste note conclusionali)

Tribunale a composizione **collegiale** → art. 275-*bis* cod. proc. civ.

- discussione orale davanti al giudice istruttore che riferisce al collegio, con deposito della sentenza nei successivi 60 giorni, oppure
- se la parte lo richiede, *ex* art. 275-*bis* cod. proc. civ., discussione orale previa precisazione delle conclusioni e termine non superiore a 15 giorni per le note conclusionali

ATTENZIONE

Nel vecchio **rito sommario** il provvedimento definitivo aveva la forma dell'**ordinanza**.

Nel **procedimento semplificato di cognizione** il provvedimento definitivo ha la forma della **sentenza**.

IL REGIME DELLE IMPUGNAZIONI: L'APPELLO


art. 281-terdecies, secondo comma, cod. proc. civ.

«La sentenza è impugnabile nei modi ordinari», quindi con **appello**

Cosa è cambiato rispetto al procedimento sommario di cognizione?

Procedimento semplificato	Rito sommario
Si applicano i termini di impugnazione ordinari previsti per l'appello <ul style="list-style-type: none">trenta giorni dalla notificazione della sentenza (c.d. termine breve <i>ex art. 325 cod. proc. civ.</i>)sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (c.d. termine lungo <i>ex art. 327 cod. proc. civ.</i>)	Art. 702- <i>quater</i> → termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza
Trova piena applicazione l' art. 345 → sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti solo qualora la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel corso del procedimento per causa ad essa non imputabile	Art. 702- <i>quater</i> → nuovi mezzi di prova e nuovi documenti potevano essere ammessi in appello anche qualora il collegio li avesse ritenuti indispensabili ai fini della decisione.
Si applica l' art. 348-bis , sul filtro in appello, nella sua nuova formulazione	La precedente formulazione dell'art. 348- <i>bis</i> ne escludeva l'applicabilità quando l'appello veniva proposto a norma dell'art. 702- <i>quater</i> .

SCHEMA RIEPILOGATIVO



AVVIO DELLA CAUSA

CONVENIENZA DELLA SCELTA DEL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

	PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO	PROCEDIMENTO ORDINARIO
<u>Caratteristiche</u>	<ul style="list-style-type: none">➤ Fisiologicamente più snello➤ Termini più rapidi nella fase di avvio➤ Trattazione gestita discrezionalmente dal giudice	<ul style="list-style-type: none">➤ Percorso obbligatorio con scambio di atti difensivi➤ Prima udienza con materia del contendere e richieste istruttorie completamente dedotte➤ Eventuale seconda fase di assunzione➤ Fase conclusiva dedicata agli scritti conclusionali
<u>Prima udienza</u>	<ul style="list-style-type: none">➤ Tempi rapidi sulla carta➤ Tra la notifica del ricorso/decreto devono decorrere termini liberi non inferiori a 40 giorni (60 se all'estero)➤ Costituzione del convenuto 10 giorni prima dell'udienza	<ul style="list-style-type: none">➤ Almeno 120 giorni tra la notificazione della citazione e la prima udienza➤ 150 giorni se la notificazione è all'estero➤ Estensione rispetto ai 90 giorni del vecchio rito
<u>Conversione del rito</u>	<ul style="list-style-type: none">➤ Rischio di conversione in assenza dei presupposti dell'obbligatorietà➤ Conversione possibile per la complessità della lite o dell'attività istruttoria➤ Scambio di memorie del rito ordinario	<ul style="list-style-type: none">➤ Possibile conversione al rito semplificato in presenza dei presupposti➤ Incertezza sulla discrezionalità della decisione

BREVE RIEPILOGO

COSA NON È CAMBIATO RISPETTO AL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE	COSA È CAMBIATO RISPETTO AL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE
<p>Alla prima udienza il giudice deve verificare</p> <ul style="list-style-type: none">➤ la sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 183, 1° comma (es. regolarità costituzione parti; regolarità notificazione ricorso e decreto; integrazione del contraddittorio...)➤ la sussistenza dei presupposti per applicare il <u>rito semplificato</u> di cognizione alla domanda principale o a quella riconvenzionale➤ la possibilità di disporre la conversione del rito con ordinanza non impugnabile	<ul style="list-style-type: none">➤ Qualora la <u>domanda riconvenzionale</u> necessitasse di un'istruzione non sommaria, il giudice avrebbe dovuto disporre la separazione delle cause con<ul style="list-style-type: none">→ amplissima discrezionalità del giudice→ rischio di potenziale contrasto dei giudicati➤ Ora deve essere disposta la conversione del rito per <u>entrambe le domande</u>, principale e riconvenzionale

PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO E CONNESSIONE

art. 40, terzo comma, cod. proc. civ.

Gli artt. 31, 32, 34, 35, 36 cod. proc. civ. indicano le ipotesi di connessione tra cause.

Una volta riassunta la causa accessoria innanzi al giudice della causa principale ovvero a quello preventivamente adito, *ex art. 40, primo comma, cod. proc. civ.*, **quale rito si applica?**

Regola generale

Le cause cumulativamente proposte o successivamente riunite sono **trattate e decise col rito ordinario**, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri tra quelle sottoposte ai riti speciali in materia di diritto del lavoro (art. 409 cod. proc. civ.) e previdenza obbligatoria (art. 442 cod. proc. civ.)

Eccezione!

In caso di connessione tra **causa** sottoposta a rito **semplificato** di cognizione e causa sottoposta a **rito speciale** diverso dai riti speciali in materia di diritto del lavoro e previdenza obbligatoria, le cause devono essere trattate e decise con **rito semplificato di cognizione**

→ c'è un'**incompatibilità** tra il procedimento semplificato di cognizione e i riti speciali in materia di diritto del lavoro e previdenza obbligatoria.

GIUDICE DI PACE E PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

Con la riforma Cartabia, è stata **modificata la disciplina del procedimento dinanzi al Giudice di Pace** (art. 311 cod. proc. civ. e ss.)

Art. 316 cod. proc. civ.

*«Davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del **procedimento semplificato** di cognizione, in quanto compatibili»*

Di conseguenza

- I giudizi davanti al Giudice di Pace verranno **instaurati con ricorso**, non più con citazione (art. 318 cod. proc. civ.)
- I **termini a comparire**, nonché quelli **per la costituzione delle parti** sono i medesimi di cui all'art. 281-*undecies* cod. proc. civ. (art. 319 cod. proc. civ.)
- Anche la **fase di trattazione** della causa segue le forme del procedimento semplificato di cognizione di cui all'art. 281-*duodecies* cod. proc. civ. (art. 320 cod. proc. civ.)

Per la fase **decisionale** si applica **l'art. 321 cod. proc. civ** → ove il giudice ritenga la causa matura per la decisione, procede ai sensi dell'art. 281-*sexies* cod. proc. civ.

IL RITO SEMPLIFICATO «SPECIALE» DEL DECRETO C.D. «TAGLIA-RITI»

La Riforma Cartabia è intervenuta anche sul **d. lgs. n. 150/2011**, eliminando i 33 riti speciali esistenti in ambito civile. **Il sistema giurisdizionale si riduce ai seguenti tre riti:**

Rito ordinario di cognizione - Rito del lavoro - Rito semplificato di cognizione

Negli artt. da 14 a 30 del d. lgs. 150/2011 è prevista l'applicazione di **un rito semplificato obbligatorio**, in larga parte **mutuato sul modello di cui agli artt. 281-*decies* ss. cod. proc. civ.**, ad una serie di controversie, tra cui:

- controversie relative alla liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (Tribunale in composizione collegiale);
- impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai (Corte d'Appello);
- impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (Tribunale in composizione collegiale);
- controversie sul mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore di cittadini comunitari o loro familiari (Tribunale in composizione monocratica);
- controversie in tema di espulsione dei cittadini extracomunitari (Giudice di Pace);
- azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo (Corte d'Appello);
- controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche (Tribunale in composizione monocratica);
- controversie in materia di discriminazione (Tribunale in composizione monocratica);
- controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento (Corte d'Appello).

(SEGUE) IL RITO SEMPLIFICATO «SPECIALE» DEL DECRETO C.D. «TAGLIA-RITI»

L'art. 3 del Decreto «Taglia-riti», rubricato «disposizioni comuni», prevede che:

«1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III [dall'art. 14 all'art. 30], non si applica il comma primo dell'articolo 281-duodecies del codice di procedura civile.

2. Quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, il presidente del collegio designa il giudice relatore. Il presidente può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1, quando è competente la corte di appello in primo grado il presidente nomina l'istruttore a norma dell'articolo 349-bis del codice di procedura civile e il procedimento è regolato dagli articoli 281-undecies e 281-duodecies del codice di procedura civile».

«CLASS ACTION»

La L. 12 aprile 2019, n. 31, ha trasferito la disciplina dell'azione di classe dal Codice del Consumo (art. 140-*bis*) al codice di procedura civile, nel nuovo Titolo VIII *bis* "Dei procedimenti collettivi" (artt. da 840-*bis* a 840-*sexiesdecies* cod. proc. civ.).

Secondo l'assetto normativo di cui alla citata L. 31/2019 e agli artt. 840-*bis* e ss. cod. proc. civ., modificati dal Correttivo Cartabia, la domanda per l'azione di classe deve proporsi con **ricorso** avanti alla **sezione specializzata in materia di imprese** del Tribunale e il procedimento è regolato dal **rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-*decies* e ss. cod. proc. civ.**

Il d. lgs. 10 marzo 2023, n. 28, è invece intervenuto sul Codice del Consumo ed è stato previsto, all'art. 140-*septies*, che l'**azione rappresentativa** è regolata «**dal rito semplificato** di cui al libro secondo, titolo I, capo III-*quater*, del codice di procedura civile, in quanto compatibile.».

BILANCIO SUL PROCEDIMENTO **SOMMARIO** DI COGNIZIONE

Si registra un **sostanziale insuccesso** dello strumento processuale. Ecco un campione:

		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
MILANO	Totale ruolo contenzioso ordinario	30.631	27.740	27.305	31.676	21.210	24.126	22.817
	(di cui) Giudizi introdotti con rito sommario (art. 702- <i>bis</i> cod. proc. civ.)	5.905	3.850	1.727	2.335	1.869	2.458	2.572
	% iscritti rito sommario sul totale iscritti con rito a cognizione ordinaria	19,3%	13,9%	6,3%	7,4%	8,8%	10,2%	11,3%
ROMA	Totale ruolo contenzioso ordinario	48.502	46.351	47.764	48.103	37.105	46.521	46.856
	(di cui) Giudizi introdotti con rito sommario (art. 702- <i>bis</i> cod. proc. civ.)	6.042	5.861	6.528	8.561	8.921	14.765	16.369
	% iscritti rito sommario sul totale iscritti con rito a cognizione ordinaria	12,5%	12,6%	13,7%	17,8%	24%	31,7%	35%
NAPOLI	Totale ruolo contenzioso ordinario	24.846	21.274	22.934	22.897	16.210	17.834	17.637
	(di cui) Giudizi introdotti con rito sommario (art. 702- <i>bis</i> cod. proc. civ.)	4.923	2.325	1.367	1.424	1.312	1.558	1.823
	% iscritti rito sommario sul totale iscritti con rito a cognizione ordinaria	19,8%	10,9%	6%	6,2%	8,1%	8,7%	10,3%
TORINO	Totale ruolo contenzioso ordinario	15.633	12.947	12.920	16.229	11.262	12.216	11.658
	(di cui) Giudizi introdotti con rito sommario (art. 702- <i>bis</i> cod. proc. civ.)	3.974	2.284	1.040	1.063	942	1.166	1.273
	% iscritti rito sommario sul totale iscritti con rito a cognizione ordinaria	25,4%	17,6%	8,1%	6,6%	8,4%	9,5%	11%

Contatti



avv. Valeria Mazzoletti, *senior partner*



valeria.mazzoletti@orsingher.com



Studio Legale «*Orsingher Ortu – Avvocati Associati*», Via
Privata Fratelli Gabba n. 3, 20121 Milano



Milano

Orsingher Ortu - Avvocati
Associati
Via Privata Fratelli Gabba, 3
20121 Milano

T +39 02 89075050
F +39 02 62086008



Roma

Orsingher Ortu - Avvocati
Associati Foro Traiano, 1/A
00187 Roma

T +39 06 45599200
F +39 06 69970021